

Regolamento di Forza Italia Giovani

Articolo 1

Forza Italia Giovani è l'organizzazione giovanile ufficiale del Movimento Politico Forza Italia, la cui istituzione è stata fortemente voluta dal Presidente Silvio Berlusconi per diffondere e perseguire tra le nuove generazioni i valori liberali, cristiani, garantisti, europeisti e atlantisti che ne hanno sempre contraddistinto il messaggio e l'azione politica. Fanno parte di Forza Italia Giovani tutti i soci del Movimento Politico Forza Italia di età compresa fra 14 e 38 anni. È possibile assumere un incarico se la durata del mandato, prevista espressamente dal presente regolamento, non scavalca il limite massimo di età per l'appartenenza al movimento giovanile.

Art. 2 - Organi Provinciali e di Grande Città

A) Sono organi Provinciali:

1. il Coordinatore Provinciale
2. la Direzione Provinciale
3. il Coordinamento Provinciale
4. l'Assemblea Provinciale

B) Sono organi della Grande Città:

1. il Coordinatore della Grande Città
2. la Direzione della Grande Città
3. il Coordinamento della Grande Città
4. l'Assemblea della Grande Città

Art. 3 - Organi regionali

Sono organi Regionali:

1. il Coordinatore Regionale
2. la Direzione Regionale
3. il Coordinamento Regionale
4. i Dipartimenti Regionali
5. l'Assemblea Regionale

Art. 4 - Organi nazionali

Sono organi Nazionali:

1. il Congresso Nazionale

2. il Segretario Nazionale
3. la Segreteria Nazionale
4. la Conferenza dei Coordinatori Regionali
5. il Coordinamento Nazionale
6. l'Assemblea Nazionale
7. la Commissione Nazionale per i Regolamenti e le Garanzie
8. la Consulta dei Garanti
9. i Dipartimenti Nazionali

Art. 5 - Validità delle delibere

Salvo che sia diversamente disposto: gli organi collegiali deliberano a maggioranza assoluta dei presenti con diritto di voto. Le assemblee e le riunioni sono valide in prima convocazione se è presente almeno la metà degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.

Art. 6 - Il livello locale

Province, Grandi Città e Comuni (art. 30 dello Statuto del Movimento Politico Forza Italia) costituiscono il livello locale di base. Agli organi delle Grandi Città è conferita competenza per ciò che riguarda le zone comprese nell'area del comune della Grande Città. Agli organi provinciali è conferita competenza per ciò che riguarda le zone della Provincia non comprese nel territorio della Grande Città. Nei Comuni e nelle Circoscrizioni comprese nelle Province e nelle Grandi Città, le funzioni organizzative sono attribuite ai Coordinatori nominati, di concerto con il Coordinatore Regionale, dal Coordinatore Provinciale o di Grande Città.

Art. 7 - Il Coordinatore Provinciale e di Grande Città

Il Coordinatore Provinciale/di Grande Città è scelto dal Segretario Nazionale di concerto con il Coordinatore Regionale e resta in carica per 3 anni, con mandato rinnovabile. Convoca il Coordinamento Provinciale/di Grande Città, presenta annualmente la relazione politico-organizzativa al Direttivo Provinciale/di Grande Città, è membro di diritto dell'Assemblea Nazionale del Movimento Giovanile. Il coordinatore partecipa al Coordinamento del Movimento Politico Forza Italia al livello territoriale corrispondente. Il Coordinatore all'interno del Coordinamento nomina una Direzione Provinciale/di Grande Città, composta da almeno un vice coordinatore vicario e da un gruppo di dirigenti che lo coadiuveranno nell'esercizio delle sue funzioni, ciascuno con delle specifiche responsabilità.

Art. 8 - La Direzione Provinciale e di Grande Città

La Direzione Provinciale e di Grande Città: approva la relazione politica annuale del Coordinatore Provinciale/di Grande Città, delibera in relazione all'utilizzo delle risorse economiche destinate all'attività politica locale, determina le linee politiche del Movimento.

È presieduta e convocata dal Coordinatore Provinciale/di Grande Città. È composta dal Coordinatore Provinciale/di Grande Città e dai membri da lui nominati.

Art. 9 – Il Coordinamento Provinciale e di Grande Città

Il Coordinamento Provinciale o di Grande Città è composto dalla Direzione Provinciale o di Grande Città e dai Coordinatori Comunali o Circoscrizionali convocati congiuntamente. Esso, in aggiunta ai poteri della Direzione Provinciale o di Grande Città, ha il compito di fornire al Coordinatore indicazioni utili sullo stato di salute e sul radicamento del Movimento Giovanile all'interno della Provincia o Grande Città. Discute, propone e relaziona al Coordinatore Provinciale o di Grande Città sulle proposte e le richieste che emergono dai Comuni o dalle Circoscrizioni. Organizza, dietro mandato del Coordinatore, le attività del movimento giovanile sui rispettivi territori di competenza.

Art. 10 – L'Assemblea Provinciale e di Grande Città

L'Assemblea Provinciale o di Grande Città è formata dai membri del Coordinamento e dai Delegati Provinciali o di Grande Città nominati dal Coordinatore. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Coordinatore Provinciale o di Grande Città per discutere degli avvenimenti politici, approva memorandum, raccomandazioni e risoluzioni non vincolanti sui temi trattati. L'Assemblea può essere aperta alla partecipazione di tutti gli iscritti al movimento giovanile, seppure il diritto di voto resti in capo solo ai membri effettivi.

Art. 11 - Il Coordinatore Regionale

Il Coordinatore Regionale è scelto dal Segretario Nazionale sentito il Coordinamento Regionale uscente e resta in carica per un mandato di 3 anni, rinnovabile. Egli presiede e convoca gli organismi regionali, promuove l'azione dei livelli locali, presenta annualmente la relazione politico-organizzativa alla Direzione Regionale, partecipa al Comitato Regionale del Movimento Politico Forza Italia. Il Coordinatore nomina all'interno del Coordinamento una Direzione Regionale composta dai Responsabili dei principali settori e dai Coordinatori Provinciali/di Grande Città. Il Coordinatore Regionale è membro di diritto della Conferenza dei Coordinatori Regionali e dell'Assemblea Nazionale.

Art. 12 - La Direzione Regionale

La Direzione Regionale: approva la relazione politica annuale del Coordinatore Regionale, delibera in relazione all'utilizzo delle risorse economiche destinate all'attività politica regionale, determina le linee politiche del Movimento. È presieduta e convocata dal Coordinatore Regionale. È composta dal Coordinatore e dai membri da lui nominati

Art. 13 – Il Coordinamento Regionale

Il Coordinamento Regionale è composto dalla Direzione Regionale e dai Coordinatori Provinciali / di Grande Città convocati congiuntamente. Esso, in aggiunta ai poteri della Direzione Regionale,

ha il compito di fornire al Coordinatore indicazioni utili sullo stato di salute e sul radicamento del Movimento Giovanile sui territori della regione. Discute, propone e relaziona al Coordinatore Regionale sulle proposte e le richieste che emergono dalle Province. Organizza, dietro mandato del Coordinatore, le attività del Movimento Giovanile sui rispettivi territori di competenza regionale.

Art. 14 – L'Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale è formata dai membri della Direzione Regionale, dai Coordinatori Provinciali e di Grande Città e dai Delegati Regionali nominati dal Coordinatore. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Coordinatore Regionale per discutere degli avvenimenti politici, approva memorandum, raccomandazioni e risoluzioni non vincolanti sui temi trattati. L'Assemblea può essere aperta alla partecipazione di tutti gli iscritti al movimento giovanile, seppure il diritto di voto resti in capo solo ai membri effettivi.

Art. 15 - I Dipartimenti Regionali

I Dipartimenti regionali sono gli organi operativi di ricerca, studio ed elaborazione di proposte tematiche che abbiano ad oggetto la dimensione territoriale regionale. Il lavoro di approfondimento può essere svolto su richiesta del Coordinatore Regionale, degli altri organi di dirigenza o su proposta spontanea dei partecipanti al Dipartimento oltre che su stimoli territoriali. Le elaborazioni sono sempre in linea con l'inquadramento valoriale di Forza Italia, e per tale motivo la comunicazione verso l'esterno va sempre coordinata e approvata con il Coordinatore Regionale. I Dipartimenti regionali sono coordinati da membri scelti dal Coordinatore Regionale. I componenti, nel numero di 10, vengono scelti dal Coordinatore del dipartimento, sentito il Coordinatore regionale, con l'obiettivo di ottenere equità di genere e omogenea rappresentanza territoriale. Questi vengono selezionati sulla base di comprovate attitudini ed esperienze acquisite che siano correlate al tema in oggetto. Le riunioni sono pubbliche e aperte agli interessati, mentre il diritto di voto è consentito esclusivamente ai componenti selezionati. L'assenza a due riunioni consecutive, anche se giustificate, può determinare l'esclusione dal Dipartimento, la scelta resta in capo al Coordinatore.

Art. 16 - Il Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale elegge il Segretario Nazionale del movimento giovanile e i 30 delegati aggiuntivi all'assemblea nazionale. Viene convocato su iniziativa del Segretario Nazionale uscente dalla Commissione per i Regolamenti e le Garanzie che ne fissa la data, le modalità e il regolamento. La convocazione deve avvenire con un anticipo non inferiore a 30 giorni tramite avviso scritto pubblicato a mezzo stampa e su tutti canali ufficiali del movimento giovanile, indicante data, orario e luogo di svolgimento del Congresso. Al Congresso, fatto salvo quanto disposto nell'articolo 1, partecipano con diritto di elettorato attivo e passivo i membri del Coordinamento Nazionale uscente e i delegati congressuali

individuati in base a quanto stabilito dal regolamento congressuale predisposto dalla Commissione Nazionale per i Regolamenti e le Garanzie.

Art. 17 - Il Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale è la guida del movimento giovanile e viene eletto dal Congresso Nazionale per un mandato di 5 anni, rinnovabile. Egli presiede e convoca gli organismi nazionali del movimento, presenta la relazione politico organizzativa annuale alla Segreteria, rappresenta il movimento giovanile, ne dirige la vita associativa e ne determina la linea politica. Fatto salvo quanto già stabilito in questo articolo e negli altri, il Segretario Nazionale può autonomamente istituire gruppi di lavoro, strutture aggiuntive e mettere in campo qualsiasi tipo di azione politica che non contrasti apertamente con questo regolamento nazionale e con lo statuto del Movimento Politico Forza Italia. Ogni volta che viene eletto un nuovo Segretario Nazionale, il Coordinamento Nazionale uscente viene automaticamente considerato sciolto e resta in carica solamente per il disbrigo degli affari correnti.

Art. 18 - La Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale è nominata dal Segretario. Coadiuvata, consiglia e sostiene il Segretario nello sviluppo e nella determinazione della linea politica e delle attività del movimento, ne approva la relazione politica annuale. La Segreteria, su proposta del Segretario Nazionale, approva documenti programmatici e di posizione, delibera in relazione all'utilizzo delle risorse economiche destinate all'attività politica.

Art. 19 - L'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è formata dai membri del Coordinamento Nazionale, dai Coordinatori Provinciali e di Grande Città e dai 30 delegati aggiuntivi eletti dal Congresso Nazionale. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Segretario Nazionale per discutere degli avvenimenti politici, sovrintende all'attuazione delle linee congressuali, approva memorandum, raccomandazioni e risoluzioni non vincolanti sui temi trattati.

Art. 20 - La Conferenza dei Coordinatori Regionali

La Conferenza dei Coordinatori Regionali è composta dai Coordinatori Regionali e dal Segretario Nazionale, che la convoca e la presiede. Essa ha il compito di fornire al Segretario indicazioni utili sullo stato di salute e radicamento del Movimento Giovanile sui territori. Discute, propone e relaziona al Segretario sulle proposte e le richieste che emergono dal territorio. Organizza, dietro mandato del Segretario, le attività del Movimento Giovanile sui rispettivi territori di competenza.

Art. 21 – Il Coordinamento Nazionale

Il Coordinamento Nazionale è composto dalla Segreteria Nazionale e dalla Conferenza dei Coordinatori Regionali convocati congiuntamente e raccoglie perciò in sé i poteri e le funzioni dei due organi nazionali.

Art. 22 - La Commissione Nazionale per i Regolamenti e le Garanzie

La Commissione Nazionale per i Regolamenti e le Garanzie è composta da 3 componenti della Segreteria Nazionale, 3 componenti della Conferenza dei Coordinatori Regionali, 3 Coordinatori Provinciali o di Grande Città indicati dal Segretario Nazionale e 2 delegati di Studenti per le Libertà indicati dal responsabile del movimento universitario. La Commissione ha competenza su ogni questione di tipo regolamentare e decide come organo di ultima istanza in caso di ricorsi avversi alle decisioni degli organi regionali e provinciali. Funge inoltre da collegio dei probiviri del movimento ed è inoltre possibile adire la Commissione rispetto a dubbi sull'interpretazione del Regolamento nazionale. Il funzionamento interno della Commissione è disciplinato dalle regole contenute nel provvedimento istitutivo del Segretario Nazionale fatta salva la facoltà per la Commissione, una volta entrata in carica, di modificarle a maggioranza dei 2/3 dei componenti sempre nel rispetto del regolamento nazionale.

Art. 23 - La Consulta dei Garanti

La Consulta dei Garanti è l'organo di garanzia che, su richiesta del Segretario Nazionale, ha il compito di esprimere pareri su iniziative, provvedimenti o posizioni in corso di valutazione interna. Su richiesta del Segretario inoltre la Consulta può avviare dei gruppi di lavoro su determinati argomenti al fine di presentare relazioni politiche dettagliate che possano essere valore aggiunto per la gestione del movimento e le scelte da compiere. I membri della Consulta dei Garanti vengono eletti dalla Segreteria Nazionale tra; ex membri della segreteria nazionale; ex coordinatori regionali; ex coordinatori provinciali; ex coordinatori di grande città; ex coordinatori dei dipartimenti nazionali; eletti in carica del movimento giovanile.

Art. 24 - I Dipartimenti Nazionali

I Dipartimenti Nazionali sono gli organi operativi di ricerca, studio ed elaborazione di proposte tematiche di Forza Italia Giovani. Questi sono coordinati da un Responsabile Nazionale indicato dal Segretario Nazionale. Il lavoro di approfondimento può essere svolto su richiesta del Segretario Nazionale, del Responsabile Nazionale dei Dipartimenti, degli altri organi di dirigenza nazionali o su proposta spontanea dei partecipanti al Dipartimento oltre che su stimoli territoriali. Le elaborazioni sono sempre in linea con l'inquadramento valoriale di Forza Italia, e per tale motivo la comunicazione verso l'esterno va sempre coordinata e approvata con il Responsabile Nazionale. I Dipartimenti Nazionali sono coordinati da membri scelti dal Responsabile Nazionale in accordo con il Segretario Nazionale. I componenti, nel numero di 10, vengono scelti dal Coordinatore del dipartimento, sentito il Responsabile Nazionale, con l'obiettivo di ottenere equità di genere e omogenea

rappresentanza territoriale. Questi vengono selezionati sulla base di comprovate attitudini ed esperienze acquisite che siano correlate al tema in oggetto dei lavori. Le riunioni sono pubbliche e aperte agli interessati, mentre il diritto di voto è consentito esclusivamente ai componenti selezionati. L'assenza a due riunioni consecutive, anche se giustificate, può determinare l'esclusione dal Dipartimento, la scelta resta in capo al Coordinatore sentito il Responsabile Nazionale dei Dipartimenti.

Art. 25 - Le dimissioni

In caso di dimissioni anticipate del Segretario, la Commissione Nazionale per i Regolamenti e le Garanzie procede alla convocazione di un Congresso Nazionale anticipato entro e non oltre 90 giorni. In caso di dimissioni di coordinatori regionali, provinciali e comunali, il vice coordinatore vicario assume la reggenza fino alla designazione di un nuovo coordinatore o commissario.

Art. 26 - Incompatibilità

Il Segretario Nazionale, gli eletti in organizzazioni internazionali in rappresentanza di Forza Italia Giovani e i componenti della Segreteria Nazionale non possono ricoprire altri incarichi all'interno del coordinamento nazionale del movimento giovanile. Se una incompatibilità accertata dalla Segreteria Nazionale non viene risolta entro 1 mese, si decade automaticamente dall'incarico precedente a favore del successivo.

Art. 27 - Regolamenti autonomi

I Coordinamenti Locali e Regionali possono prevedere incarichi specifici secondo le esigenze locali. Ciascun ente può adottare, ai fini organizzativi un proprio regolamento interno, purché compatibile con il presente e con lo Statuto del Movimento Politico Forza Italia. La Commissione Nazionale per i Regolamenti e le Garanzie ne valuta la legittimità.

Art. 28 - Sostituzione di un delegato elettivo dell'Assemblea Nazionale

La sostituzione di un delegato elettivo dell'Assemblea Nazionale, proposta dal Segretario Nazionale ed approvata dalla Segreteria, può avvenire nei seguenti casi: 1) dopo due assenze consecutive, anche se giustificate, alle riunioni dell'Assemblea Nazionale 2) incompatibilità delle cariche se non risolte nei tempi previsti dall'articolo 3) in caso di condotte gravi e reiterate, ritenute non idonee all'incarico ricoperto o lesive dell'immagine del movimento 4) in caso di dimissioni o fuoriuscita dal partito o dal movimento giovanile.

Art. 29 - Commissariamento di un Coordinamento

La Segreteria Nazionale, su proposta del Segretario, nomina un Commissario che sostituisca il Coordinatore di un Coordinamento Regionale, Provinciale o di Grande Città fino alla scadenza naturale del mandato salvo diverse disposizioni. Al Commissario si applicano le stesse norme, poteri e funzioni previste per il Coordinatore del livello corrispondente. In casi

gravi ed urgenti il Segretario Nazionale può adottare in via immediata provvedimenti temporanei di commissariamento che dovranno essere convalidati dalla Segreteria Nazionale nella prima riunione successiva all'emissione del provvedimento.

Art. 30 - Modifiche al Regolamento Nazionale

Dopo la sua prima approvazione, modifiche al Regolamento Nazionale possono essere apportate a maggioranza dei $\frac{2}{3}$ dei componenti della Commissione Nazionale per i Regolamenti e le Garanzie su proposta del Segretario Nazionale, di almeno 12 Coordinatori Regionali o di almeno 60 Coordinatori Provinciali. Su proposta del Segretario Nazionale possono essere apportate modifiche anche dall'Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta dei presenti.

Allegato 1 - Disposizioni transitorie

Con l'entrata in vigore del regolamento, il Coordinatore Nazionale in carica assume la denominazione di Segretario Nazionale e resta in carica sino alla celebrazione del primo Congresso Nazionale. Le norme sulle incompatibilità, sulla durata dei mandati e quelle sui delegati elettivi dell'Assemblea Nazionale entrano in vigore a partire dalla celebrazione del primo Congresso Nazionale dall'adozione di questo regolamento. Il primo Congresso Nazionale dovrà essere convocato entro 3 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Hanno efficacia immediata le modifiche apportate a nomi, funzioni e poteri di ogni altro organo.

Approvato all'unanimità dalla Commissione Nazionale per il Regolamento in data 07/09/2023

il Presidente della Commissione

Michele Vitello

Approvato all'unanimità dall'Assemblea Nazionale in data 09/09/2023

i Segretari dell'Assemblea Nazionale


Deborah Latorre e Giacomo Mania



Controfirmato

Il Segretario Nazionale

On. Stefano Benigni



Il Responsabile Nazionale dell'Organizzazione

Simone Leoni

